



*Fondazione collettiva LPP Swiss Life, Zurigo*  
(fondazione)

# Disposizioni relative alla partecipazione alle eccedenze

**Entrata in vigore: 1° gennaio 2019**

## **Art. 1 Diritto**

L'opera di previdenza ha diritto a una parte di eccedenze derivanti dai contratti assicurativi. Il diritto inizia a partire dall'entrata in vigore del contratto di adesione e termina al suo scioglimento.

## **Art. 2 Calcolo ed esigibilità**

La parte di eccedenze viene calcolata in base agli averi di vecchiaia / alle riserve matematiche disponibili dell'opera di previdenza nell'esercizio in corso. Essa diventa esigibile il 1° gennaio dell'anno successivo (giorno determinante).

La parte di eccedenze viene comunicata annualmente.

## **Art. 3 Utilizzazione generale delle eccedenze**

### Ripartizione

La parte di eccedenze annuale viene suddivisa sulle persone assicurate. I criteri determinanti per la ripartizione sono l'aver di vecchiaia e la riserva matematica della persona assicurata. Una persona assicurata ha diritto alla somma calcolata se il giorno determinante è affiliata all'opera di previdenza.

### Forma d'impiego

Alle persone assicurate esercitanti un'attività lucrativa e ai beneficiari di rendite d'invalidità viene accreditata la somma alla parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia

Ai beneficiari di rendite per i superstiti o di rendite di vecchiaia viene versata la somma, sotto forma di pagamento unico, al giorno determinante, addizionalmente alle prestazioni sotto forma di rendita.

## **Art. 4 Decisione divergente**

La commissione amministrativa può, in deroga all'utilizzazione generale delle eccedenze, prendere una decisione e comunicarla alla fondazione al più tardi ogni qualvolta entro il 31 ottobre. La commissione amministrativa comunica la decisione divergente alle persone assicurate.

## **Art. 5 Entrata in vigore**

Le presenti disposizioni relative alla partecipazione alle eccedenze entrano in vigore il 1° gennaio 2019 e sostituiscono le precedenti disposizioni. Viene informata in merito ogni persona ammessa alla previdenza a favore del personale.